



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 30/11/2020

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi addi trenta** del mese di **novembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica straordinaria di prima convocazione**.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si svolge in modalità a distanza tramite idonea Piattaforma digitale, secondo i criteri stabiliti con Decreto del Vice Sindaco n. 2/20 del 16 marzo 2020.

La seduta viene avviata in videoconferenza dal Sindaco presso il suo domicilio.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** con funzioni consultive, referenti e di assistenza e per la verbalizzazione.

Avviata la seduta, il Segretario comunale identifica i soggetti partecipanti collegati telematicamente e durante la discussione accerta che essi restino collegati telematicamente e presenti.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Sì
2. ARIONE BRUNO	CONSIGLIERE	Sì
3. CONTINO EMANUELE	CONSIGLIERE	Sì
4. FILIPPA LUCA	CONSIGLIERE	Sì
5. FOGLIATI SIMONA	CONSIGLIERE	Sì
6. CERRUTI SIMONE	CONSIGLIERE	Sì
7. MO IVANO	CONSIGLIERE	Sì
8. SARACCO FABIO	CONSIGLIERE	Sì
9. MANZO MARCELLO	CONSIGLIERE	Sì
10. VACCANEO ELISA	CONSIGLIERE	Sì
11. PRATO GRAZIA	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

EVIDENZIATO che, pertanto, è venuto meno il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che, a decorrere dal corrente anno, l'Imposta municipale propria (IMU) va invece applicata e riscossa dal Comune secondo le modalità imposte dalla stessa legge n.160/2019;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

CONSIDERATO che la legge n.160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n.160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020 (*il decreto non è ancora stato emanato*);
- il comma 757 della legge n.160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale

del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia (*l'applicazione non è ancora disponibile*);

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18.02.2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO, altresì, il comma 758 della legge n.160 del 2019 che prevede, tra l'altro, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977 n.984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993;

VISTO l'art.1, comma 767, della legge n.160/2019 secondo il quale a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali acquistano efficacia per l'anno di riferimento solo se pubblicate sul Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell'anno stesso;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n.6 in data 11.05.2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.7 dell'11.05.2020, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.1, commi 738 - 783, della legge n.160/2019, sono state determinate le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020, nella seguente misura:

Aliquota	Misura
Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Aliquota per i terreni agricoli, anche incolti	esenti
Aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,00%

CONSIDERATO che è necessario provvedere a determinare le aliquote di imposta da applicare nel prossimo anno 2021, in base alle sopraesposte disposizioni legislative e regolamentari;

FATTO presente che il Comune di Castiglione Tinella è compreso nell'elenco allegato alla citata Circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993 e, pertanto, tutti i terreni agricoli, anche incolti, ubicati sul territorio comunale sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che per mantenere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, tenuto conto delle risorse erariali previste e di altre entrate e delle spese da sostenere, il Comune ha necessità di conseguire un congruo gettito IMU;

CONSIDERATO che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle stesse aliquote attualmente applicate;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso in base al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;



RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.151, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. ... I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.Lgs. n.241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- la legge 27.12.2019, n.160 (Legge di stabilità 2020) e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art.1, commi 738 - 783, della legge n.160/2019, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2021, nella seguente misura:

Aliquota	Misura
Aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Aliquota per i terreni agricoli, anche incolti	esenti
Aliquota per tutti gli altri immobili, compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,00%

DI DARE ATTO che, visto l'andamento degli introiti negli anni pregressi, il gettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2021 derivante dalle aliquote sopra determinate è previsto in € 105.000,00.

DI RISERVARSI la modifica delle aliquote sopra determinate per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nell'anno 2021 alla luce della prossima Legge di stabilità 2021 e di ulteriori sopravvenienti disposizioni di finanza locale.

DI DARE ATTO che, ai sensi degli artt. 767 e 779, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la presente deliberazione e le aliquote con essa approvate avranno effetto per l'anno di riferimento a seguito della pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale.

A handwritten signature or stamp, possibly a date or initials, located in the bottom right corner of the page.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Artt. 49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Aliquote anno 2021"*.

Castiglione Tinella, 26 novembre 2020

Il Responsabile dell'Area amministrativa



Bruno PENNA



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Aliquote anno 2021"*.

Castiglione Tinella, 26 novembre 2020

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno PENNA





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

11 DIC 2020.

Castiglione Tinella, 10 DIC 2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 19 DIC 2020.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano
